



class. 06-06-02 – fasc. 1038

ALLEGATO “A”

SCHEMA DI ACCORDO PER LA RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL CONTRATTO DI AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI “PNRR M4C1 INV.3.3 'FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU' – IIS SPALLANZANI DI VIGNOLA - COSTRUZIONE DI NUOVA SCUOLA MEDIANTE SOSTITUZIONE DI EDIFICIO CON DELOCALIZZAZIONE - PRIMO STRALCIO” CUP G55E23000000006 CIG 9996271FC6 (REP. 29234 del 29/01/2024).

La **PROVINCIA DI MODENA**, con sede in Modena viale Martiri della Libertà n. 34 C.F. e P. IVA 01375710363, rappresentata dall'Ing. Annalisa Vita nata ail nella sua qualità di Direttrice dell'Area Tecnica, ai sensi dell'art. 53 comma 3 dello Statuto Provinciale (di seguito, la “Provincia”)

e

la **IMACO S.P.A.** con sede in Via Zoe Fontana n. 220 – 00131 Roma (RO) C.F. e P.IVA 08853751009 rappresentata dal Geom. Stefano Boccuccia, nato a Palestrina (RM) il 16/03/1983, nella sua qualità di Amministratore Delegato e Legale Rappresentante (di seguito, l’”Impresa”)

(di seguito, anche congiuntamente, le “Parti”)

Premesso che:

tra le Parti è stato sottoscritto il contratto di appalto Rep. n. 29234 del 29/01/2024 con il quale la Provincia di Modena ha affidato alla Ditta IMACO S.P.A. con sede in Via Zoe Fontana n. 220 – 00131 Roma (RO) C.F. e P.IVA 08853751009 la realizzazione dei lavori “PNRR M4C1 INV.3.3 'FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA -NEXTGENERATIONEU' – IIS SPALLANZANI DI VIGNOLA - COSTRUZIONE DI NUOVA SCUOLA MEDIANTE SOSTITUZIONE DI EDIFICIO CON DELOCALIZZAZIONE - PRIMO STRALCIO” CUP G55E23000000006 CIG 9996271FC6 (di seguito, il “Contratto”)

Preso atto che:

- a) Sin dall'inizio del cantiere, la realizzazione dei lavori è risultata estremamente rallentata, infatti, nonostante i molteplici solleciti dalla Stazione Appaltante e gli ordini di servizio impartiti, solo dopo oltre un anno dall'avvio dei lavori, l'impresa ha raggiunto il 1° stato di avanzamento lavori pari a circa il 16% dell'importo contrattuale.
- b) Le criticità organizzative e i conseguenti ritardi hanno portato l'Impresa alla constatazione della propria difficoltà di procedere con l'appalto e concludere i lavori in tempi congrui in relazione alle scadenze imposte dal finanziamento PNRR, anche per cause non direttamente imputabili alla condotta dell'Impresa, così come comunicato (a mezzo PEC) alla Provincia di Modena in data

19/03/2025, dal legale all'uopo incaricato dalla IMACO S.p.A., l'Avv. Matteo Guerrera (pec acquisita al prot. N. 9496 della Provincia di Modena, in data 19/03/2025).

- c) Tale situazione, di fatto, pregiudica lo svolgimento regolare dell'intero appalto, come ammesso anche da parte dell'impresa disposta a rinunciare all'intera commessa. Entrambe le parti, Provincia ed impresa, concordano che il vincolo contrattuale non può comportare un accanimento operativo dai potenziali effetti dannosi sia sulla realizzazione dell'opera sia sulla verosimile perdita del finanziamento PNRR in caso di mancato rispetto dei termini contrattuali.
- d) Premesso quanto sopra, le parti dell'appalto, la Provincia per la salvaguardia del pubblico interesse alla realizzazione dell'appalto, e ciascuna, per salvaguardare i motivi di convenienza ed opportunità che hanno indotto le stesse a sottoscrivere il Contratto, di comune accordo reputano opportuno e consono addivenire alla risoluzione consensuale del contratto sottoscritto in data 29/01/2024 e rinunciano consensualmente alla prosecuzione del rapporto in essere secondo le pattuizioni riportate nel presente accordo (di seguito, l'"Accordo").

Tutto ciò considerato, richiamato l'Atto del Presidente di approvazione e delega alla firma,

le Parti convengono

1. di risolvere consensualmente e senza alcun reciproco onere il Contratto. La cessazione di efficacia del Contratto è fissata alla data di sottoscrizione del presente Accordo.
2. L'Impresa, entro e non oltre 10 giorni dalla stipula del presente Accordo, provvederà a liberare il cantiere da tutti i materiali, attrezzature e approvvigionamenti presenti, fatto salvo diverso e concordato accordo tra le Parti. A tal riguardo si precisa che nulla sarà dovuto da parte della Provincia all'Impresa a titolo di corrispettivo qualora vengano lasciati materiali, attrezzature e approvvigionamenti.
3. La Provincia riconoscerà all'Impresa con l'emissione di regolare SAL il corrispettivo per i lavori eseguiti alla data di sottoscrizione del presente Accordo, fatto salvo quanto già versato in occasione del 1° Stato Avanzamento Lavori. Detto importo verrà ricompreso all'interno della quota dell'anticipazione non maturata che l'impresa dovrà restituire come meglio precisato al successivo punto 4.
4. L'Accordo è condizionato dall'avveramento della condizione del punto 3 e del pagamento da parte dell'Impresa - entro il termine essenziale di giorni 10 dalla sottoscrizione del presente atto - dell'importo di euro 444.213,41 (euro quattrocentoquarantaquattromiladuecentotredici/41), quale rimborso dell'anticipazione conseguita dall'Impresa e non maturata rispetto ai lavori sino ad oggi effettivamente eseguiti dall'Impresa. A tal riguardo, si rimanda all'allegato B. In caso di mancato versamento nei termini suddetti, la Provincia è autorizzata senza eccezioni da parte dell'Impresa, a richiedere l'escussione delle somme sopra indicate attraverso la garanzia di cui alla polizza n. 2024/50/2689890 emessa da REALE MUTUA agenzia 687 ROMA ESEDRA (di seguito, la "Garanzia"), assunta agli atti della Provincia con prot. n. 10614 del 27/03/2024, e l'Impresa con la sottoscrizione del presente Accordo rinuncerà a qualsiasi azione, pretesa, domanda, eccezione in ordine all'escussione di dette somme da parte della Provincia.
5. L'Impresa si impegna sin d'ora a fornire, relativamente alle sole opere eseguite, eventuali documentazioni e/o attestazioni che dovessero rendersi necessarie ai fini della rendicontazione PNRR, anche successivamente alla stipula del presente atto.

6. Le Parti rinunciano reciprocamente a qualsiasi richiesta per spese, compensi (anche di terzi incaricati), risarcimento danni e qualsivoglia onere derivante e conseguente al contratto risolto, ad eccezione di quanto illustrato ai precedenti punti 3) e 4).
7. Con l'esatto e puntuale adempimento di tutte le clausole contenute nel presente Accordo, qualsiasi obbligazione e/o rapporto intercorso tra le Parti si intenderanno definitivamente risolti e composti, dichiarandosi quest'ultime integralmente soddisfatte senza più nulla da pretendere l'una dall'altra per qualsiasi titolo, ragione o causale e rinunciando espressamente a qualsiasi reciproco diritto, azione o rivendicazione di qualsivoglia natura, nonché ad ogni ulteriore pretesa dedotta e/o deducibile anche se non espressamente qui menzionata, salvo il rispetto degli obblighi previsti dal presente Accordo ai precedenti punti 3) e 4).
8. Col puntuale adempimento di quanto previsto dal presente Accordo, la Provincia procederà allo svincolo della Garanzia e della cauzione rilasciata dalla compagnia assicurativa c.d. Reale Mutua – Agenzia di Roma Esedra, n. 2023/50/2678251 in favore dell'Impresa; inoltre, la Provincia non procederà ad alcuna comunicazione e/o segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione (in danno all'Impresa) con riguardo alle vicende occorse tra le Parti e discendenti dal Contratto, in forza del presente atto di risoluzione bonaria.
9. La mancata osservanza di una qualsiasi delle pattuizioni sopra illustrate comporta l'automatica decadenza del presente atto.

Modena, _____

Per la PROVINCIA DI MODENA
Ing. Annalisa Vita

Per la ditta IMACO S.P.A.
